Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 23 marzo 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 dicembre 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971 registro n. 4 Difesa, foglio n. 171

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ARTOM Emanuele, nato il 23 giugno 1915 in Aosta. — Volontario della resistenza, prodigatosi nell'organizzazione di gruppi armati di partigiani, partecipava successivamente a numerose difficili azioni dimostrandosi generoso e valentissimo combattente. Catturato da soverchianti forze avversarie sopportava stoicamente, senza tradire la causa partigiana, le più atroci sevizie, inflittegli anche a causa della sua appartenenza alla razza ebraica. Morendo, offriva ai suoi abbrutiti aguzzini il suo perdono, lasciando un fulgido esempio di spirito indomito ed incrollabile fede. — Torino, 7 aprile 1944.

BOETTI Tommaso, nato il 29 gennaio 1913 a Villanova Mondovì (Cuneo). — Ufficiale degli alpini, partecipava a numerose azioni della resistenza, comportandosi da valoroso, tanto da meritarsi la nomina a comandante di battaglione partigiano. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, anzichè accettare la resa si batteva da prode per oltre cinque giorni, incitando con l'esempio i suoi gregari ed infliggendo al nemico gravi perdite. Costretto a ripiegare, non trascurava di mettere al sicuro armi e munizioni e di porre in salvo un commilitone ferito, trasportandolo a spalle. Caduto prigioniero, sopportava con stoica fermezza brutali torture, che lo portavano successivamente alla morte in campo di concentramento. — Torino, dicembre 1944.

BRAGHIN Mario, nato il 25 novembre 1924 in Adria (Rovigo). — Giovane ardito e generoso, entrava volontario nelle prime formazioni partigiane e partecipava a numerose azioni, dimostrandosi valoroso combattente. Nel corso di un duro combattimento, contro preponderanti e bene armate forze avversarie che tentavano di accerchiare il suo reparto, si portava su idonee posizioni riuscendo col preciso fuoco della sua arma a contenere l'attacco nemico e consentire ai commilitoni di ripiegare. Ferito più volte, non desisteva dalla generosa, eroica azione finchè, vistosi circondato dal nemico, si toglieva la vita con una scarica della propria arma piuttosto di arrendersi. — Riabella (Vercelli), 12 gennaio 1945.

CARINI Carlo Roberto, nato l'11 marzo 1923 in Arbroath (Scozia - Gran Bretagna). — Ardito e generoso figlio di italiani all'estero, trovatosi in Italia, per motivi di studio, non esitava ad entrare nelle formazioni partigiane locali ed a partecipare a numerose imprese, dimostrandosi in ogni occasione combattente valoroso e audace.
Nel corso di un attacco contro posizioni saldamente tenute dal nemico, si batteva con straordinaria energia per facilitare su altra direzione l'azione di sorpresa dei suoi commilitoni. Sopraffatto dall'improvviso sopraggiungere di nutriti rinforzi avversari continuava eroicamente l'impari lotta per consentire lo sganciamento degli altri partigiani finchè, fatto prigioniero, cadeva sotto il piombo nemico. — Appennino Piacentino, 16 giugno 1944 - 1° novembre 1944.

MURIANA Giovanni, nato il 16 agosto 1924 a Modica (Ragusa). — Allievo dell'Accademia di Modena, entrava dopo l'armistizio nella Resistenza, dimostrandosi istruttore e combattente capace e audace. Allo scopo di procedere alla cattura di un importante comando avversario dislocato in città riusciva, alla testa dei suoi arditi, a neutralizzare con magnifica azione di sorpresa un munito posto di blocco nemico. Nell'ultima fase dell'operazione, una improvvisa raffica di mitra ne stroncava la giovane, gloriosa esistenza. Fulgido esempio di alto amor di Patria. — Dogliani (Cuneo), 23 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BRESCIANO Carlo Antonio, nato il 4 febbraio 1928 a Savigliano (Cuneo). — Giovanissimo patriota, pur libero da obblighi di leva, entrava fra i primi nelle formazioni partigiane locali e prendeva parte a numerose imprese, comportandosi da valoroso. Durante un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie, benchè gravemente ferito continuava a battersi eroicamente finchè, catturato e condannato a morte, immolava con esemplare fermezza la sua vita per la libertà della Patria. — San Damiano Macra (Cuneo), 24 agosto 1944.

BURAN Antonio, nato il 20 marzo 1928 a Cessalto (Treviso). — Entrato tra i primi volontario nella Resistenza, partecipava a numerose azioni dando ripetute prove di coraggio, capacità e spirito di sacrificio. Nel corso di un'operazione di recupero armi aviolanciate, vistosi attaccato di sorpresa con la sua pattuglia da preponderanti forze avversarie, si batteva con estrema decisione e sprezzo del pericolo finchè, colpito a morte, sacrificava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cessalto (Treviso), 1° ottobre 1944.

CONSIGLI Domenico, nato il 25 febbraio 1920 a Berceto (Parma). — Fervente patriota, partecipava a numerose azioni partigiane dando ripetute prove di coraggio, tanto da meritarsi la nomina a vice comandante di distaccamento. Durante un duro combattimento, si lanciava da solo con estrema audacia all'assalto di una munita posizione nemica a colpi di bombe a mano. Mentre la sua coraggiosa azione stava per essere coronata dal successo veniva colpito a morte, immolando la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Appennino Parmense (Romagna), 10 settembre 1944 - 25 aprile 1945.

TORRICELLI Angelo Luigi Giuseppe Pietro, nato il 15 gennaio 1924 a Torino. — Giovane ardito combattente, entrava allo armistizio nella Resistenza e partecipava a numerosi combattimenti e colpi di mano contro l'oppressore, comportandosi da valoroso. Col solo aiuto del suo comandante di distaccamento non esitava ad attaccare, col preciso fuoco della sua arma, una colonna di salmerie avversarie, tentandone la cattura. La rabbiosa reazione del soverchiante nemico - accortosi di avere a che fare con due sole persone - stroncava la vita del generoso ed eroico patriota. — Zona di Cumiana (Piemonte), 3 ottobre 1944.

(2269)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1971, n. **62**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale », con la seguente modificazione:

I primi due alinea dell'articolo 1 *sono sostituiti dai seguenti*:

« 304-*bis* (*Atti a cui possono assistere i difensori*). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori ».

Art. 3.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:

(*Sommarie informazioni*)

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-*ter*, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-*quater*, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 304-*quater*, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice ».

Art. 5.

L'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:

(*Poteri direttivi del giudice nella perizia*)

« Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 63.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Neurochirurgia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 22 luglio 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sul-

l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Neurochirurgia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 46. — CARUSO

Repertorio n. 367/*E*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Neurochirurgia » presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta, in questo giorno ventidue del mese di luglio in Pavia, nella sala consiliare dell'Università degli studi, Strada Nuova, 65, avanti a me dott. Cesare Gheduzzi, nato a Bologna il 25 luglio 1908, funzionario delegato a ricevere gli atti e i contratti nell'interesse dell'amministrazione universitaria, con decreto rettoriale in data 16 giugno 1970, n. 64, a norma di quanto previsto al secondo comma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con l'assenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato, con il mio consenso, sono comparsi:

Da una parte

l'avv. Giuseppe Burtulla, nato a Voghera il 12 maggio 1923 e il dott. Ernesto Brusotti, nato a Rosasco il 29 giugno 1907, nelle loro qualità, rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale S. Matteo di Pavia e di direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto, in nome e per conto di detto ente, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione ospedaliero in data 25 giugno 1970, n. 1441/70 Gen., delibera approvata dal comitato provinciale assistenza osp. in data 10 luglio 1970 (All. *A*),

e dall'altra

prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia in data 9 luglio 1970, del consiglio di amministrazione in data 8 luglio 1970 e del senato accademico in data 16 luglio 1970, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante (all. *B*), *C*) e *D*);

Premesso

che tra i due enti convenzionatori sono già da tempo intercorse trattative per l'istituzione presso l'ospedale S. Matteo di un reparto di neurochirurgia, in relazione alle necessità sanitarie dei degenti in cura presso detto ospedale ed al fine di prestare ai malati affetti da patologie neurochirurgiche una migliore e più qualificata assistenza;

che il consiglio ospedaliero, in accoglimento alla proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia, ha deliberato di convenzionare con l'università una cattedra riservata alla « Neurochirurgia » e di finanziare il relativo posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento predetto;

che il consiglio di facoltà, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno unanimemente accettato l'offerta di finanziamento del predetto posto di ruolo, il quale potrà funzionare nel nuovo padiglione della clinica ortopedica, perfettamente attrezzato e dotato di adeguate apparecchiature scientifiche e terapeutiche e di un adeguato numero di posti letto;

Tutto ciò premesso

la premessa è atto

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'ospedale policlinico S. Matteo, nel seguito del presente atto indicato per brevità « ospedale », affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia venga attuato l'insegnamento di « Neurochirurgia » si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al funzionamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ospedale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano stati adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'ospedale si impegna altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Pavia per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di neurochirurgia.

L'Università di Pavia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di neurochirurgia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università e soggetto ad approvazione legislativa, è redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400, di cui occupa numero cinque facciate e parte della sesta.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 43 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Io richiesto, funzionario delegato a ricevere gli atti e i contratti nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Pavia, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, su mia direzione, di cui ho dato lettura ai comparenti che, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente a me, funzionario delegato, con la sola omissione degli allegati.

Giuseppe BURTULLA
Ernesto BRUSOTTI
Mario ROLLA
Cesare GHEDUZZI

Registrato a Pavia il 22 luglio 1970 al n. 1991 Atti pubblici, Vol. 239, esatte: *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **64.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria, Mater Ecclesiae, nel comune di Riano.

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Porto e S. Rufina in data 7 ottobre 1968, integrato con dichiarazioni, due in data 12 maggio 1969 e 23 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria, Mater Ecclesiae, in località La Rosta del comune di Riano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **65.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giorgio, in Rovereto.

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 26 giugno 1969, integrato con dichiarazioni 18 novembre 1969 e 13 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giorgio, in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **66.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Cagliari.

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 27 novembre 1967, integrato con dichiarazione del 1° giugno 1968 e con elenco del 28 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo, con gli articoli sopra menzionati, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, lo art. 3 del decreto medesimo relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del predetto organo;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma del succitato art. 3, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti debbono essere designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mentre i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di settore più rappresentative;

Visti i dati acquisiti al riguardo dall'amministrazione nonchè ogni utile elemento che concorre a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle competenti confederazioni e organizzazioni sindacali nonchè i risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente dell'istituto, dai seguenti membri:

Bertona Bruno, Craviotto Giorgio, Crea Eraldo, Didò Mario, Roveri Armando, Morante Maria, Benevento Camillo e Gugliotta Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Cruciani Claudio, Valastro Sebastiano, Tremolanti Ledo e Torda Olinto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Romei Roberto, Nicosia Luigi e Gatti Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie;

Grazzini Enzo e Sommi Giuliano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito, assicurazione e servizi tributari;

Ciabattini avv. Raffaele, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Forni Arvedo, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Colonna Giuseppe, in rappresentanza degli artigiani;

Diotallevi dott. Ezio, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

Baggiani ing. Luigi, Toscani avv. Rosario, Agostini dott. Serafino e Vannutelli prof. Cesare, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Cartoni dott. Enrico e Chilanti dott. Pietro, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Montedoro dott. Giovanni e Sagnotti rag. Giacinto, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie;

Borri cav. lav. dott. Silvio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari;

Perugini dott. Luciano e Monaco Giuseppe, in rappresentanza del personale dell'istituto, eletti dal personale medesimo;

Salis dott. Gavino, direttore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Greco dott. Gioacchino, direttore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Landriscina dott. Giovanni, direttore generale, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 313

(3013)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1971.

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Saluzzo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che l'archivio notarile distrettuale di Saluzzo venne di fatto soppresso a decorrere dal 5 gennaio 1925, continuando a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti gli atti che già vi si trovavano depositati;

Considerato che in data 28 novembre 1970 sono state ultimate le altre operazioni inerenti alla chiusura dei registri amministrativi e contabili dell'archivio notarile sussidiario di Saluzzo;

Considerato che in data 29 maggio 1970 sono state completate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile distrettuale di Cuneo, degli atti già conservati nell'archivio notarile sussidiario di Saluzzo;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Saluzzo cessa di funzionare a decorrere dal 29 novembre 1970.

Roma, addì 2 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1971
Registro n. 7 *Grazia e giustizia, foglio n.* 75

(2728)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1971.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 1934/25 in data 30 dicembre 1970, della regione del Lazio, dalla quale risulta che il consiglio regionale ha designato il presidente della giunta, sig. Girolamo Mechelli, a rappresentare, quale membro effettivo, la regione medesima, in seno alla commissione consultiva interregionale;

Decreta:

Il sig. Girolamo Mechelli è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione del Lazio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1971
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico denominato « Albofix D » della ditta Biokema S.p.a., con sede in Lesa. (Decreto di revoca n. 266/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 4260 in data 11 aprile 1964, con il quale venne registrato a tutti gli effetti il presidio medico-chirurgico denominato « Albofix D » della ditta Biokema S.p.a. di Lesa (Novara);

Vista la proposta della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 19 maggio 1970, con la quale si è proposto la proibizione dell'impiego del presidio citato nelle premesse;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 11 novembre 1970, con il quale è stata proposta la revoca del presidio stesso;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Albofix D » della ditta Biokema S.p.a. di Lesa (Novara) registrato al n. 4260.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Novara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2635)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1970 che dichiara la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno, con effetto dal 15 settembre 1970;

Considerato che la Società è stata costretta a differire le connesse operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai sono stati in effetti sospesi a partire dal 2 novembre 1970;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il decreto interministeriale 21 agosto 1970, che dichiara la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno, ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato del Veneto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 21 gennaio 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato del Veneto;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato del Veneto è composta per il triennio 1° marzo 1971-28 febbraio 1974:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza;

dal dott. Luigi Scaramuzza, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Antonio Lotto, Renzo Zampieri, Antonio Rostirolla, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Gian Pietro Bonato e dott. Vettor Antonio Sandi, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(2727)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Basilicata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 24 gennaio 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Basilicata;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Basilicata è composta per il triennio 1° marzo 1971-28 febbraio 1974:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Potenza, Matera;

dal sig. Nicola Castiglione, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori avv. Nicola Lapenta, ins. Gennaro Claps, Giuseppe Gallipoli, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori on. avv. Claudio Merenda e dott. Eustachio Tortorelli, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(2726)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Puglia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 15 febbraio 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Puglia;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Puglia è composta per il triennio 1° marzo 1971-28 febbraio 1974:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;

dal dott. Raffaele Galantino, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori on. dott. Antonio Laforgia, rag. Dante Stea, Paolo Sala, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori dott. Ettore Mannarini e avv. Francesco Prigionieri, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 30 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Ancona, con la quale sono stati stabiliti,

ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Ancona.

Colture:	Giornate per ettaro
Grano	35
Mais	50
Barbabietola da zucchero	55
Foraggio	25
Erbai	14
Orto specializzato	300
Colture ortive a pieno campo (cavolfiori, fragole, pomodori, insalata, finocchi, ecc.) .	85
Colture portaseme (barbabietole, cipolle, agli, carote, ecc.) .	60
Pomodoro con sostegni da esportazione .	105
Vigneto specializzato .	100
Frutteto specializzato .	110
Oliveto specializzato	60
Vite a filari (mediamente 1000 viti a filari all'ettaro)	22
Oliveto promiscuo (mediamente 20 olivi per ettaro) .	10
Frutteto promiscuo (mediamente 30 piante per ettaro)	15
Tabacco	180

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da latte .	25
Bovini comuni	15
Suini	5
Ovini	7

	Giornate per 1000 capi
Allevamento pollame a carattere intensivo .	300

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 20 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Pordenone, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Pordenone.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice ed irriguo	45
Seminativo arborato e vitato	55
Prato naturale	20
Palude, magredo, bosco, incolto e prato di montagna .	7
Vigneto specializzato .	120
Frutteto specializzato .	130
Orto - vivaio	300
Bietole da zucchero .	70
Tabacco verde	100
Tabacco nostrano .	150
Pioppeto	15
Floricoltura	500

Bestiame:	Giornate per capo
Equini	22
Bovini	20
Ovini - caprini	3
Suini	8

	Giornate per oncia
Bachicoltura .	40

	Giornate per arnia
Apicoltura	1

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Autorizzazione alla Compagnia di Genova-Assicurazioni, S.p.a., con sede in Milano e direzione generale in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di Genova-Assicurazioni, società per azioni, con sede in Milano e direzione generale in Genova, già autorizzata ad esercitare

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa e tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerata la necessità, per motivi tecnici, di un differimento dell'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli all'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria;

Decreta:

La Compagnia di Genova-Assicurazioni, società per azioni, con sede in Milano e direzione generale in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza) responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, l'autorizzazione all'esercizio avrà effetto a decorrere dal 12 giugno 1971, data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(2825)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 22 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Imperia, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Imperia.

Colture:	Giornate per ettaro
Agrumeto specializzato in produzione	120
Asparagus springeri sotto stuoia	610
Asparagus springeri in pien'aria	528
Asparagus plumosus sotto stuoie	690
Asparagus plumosus sotto vetro	720
Bulbose e rizomatose da fiore reciso in serra	580
Bulbose e rizomatose da fiore reciso in pien'aria	470
Orchidee	450
Calle in pien'aria	280
Calle in serra	430
Canneto	45
Carciofo in produzione	260
Carciofo poliennale	180
Castagneto da frutto	14
Colture ortive in pien'aria (con due o tre succ. annue)	700
Colture ortive in pien'aria con piante legnose	500
Colture di ortaggi misti in serra	1.200
Elicrysio (elicrysium italicum)	100
Fiore da mazzeria fiore reciso colt. spec. (esclusa violetta)	600
Frutteto specializzato (pescheto)	180
Frutteto promiscuo in produzione in montagna (ciliegio, pero, melo)	30
Garofani in coltura speciale in pien'aria (senza barbatellaio)	2.050
Garofani in coltura speciale in pien'aria (con barbatellaio)	2.230
Garofani sotto stuoie coltura speciale (senza barbatellaio)	2.300
Garofani sotto stuoie coltura speciale (con barbatellaio)	2.480
Garofani sotto vetro	2.350
Garofani sotto vetro (con barbatellaio)	2.530
Garofani in terreno a riposo cons. resum. a carciofo	260
Giardini e parchi	750
Lavandeto in produzione	32
Margherite	600
Mimose e ginestre	314
Oliveto specializzato (densità piante 250 per ettaro)	120
Orto asciutto	210
Palmeto da foglia recisa	220
Vivaio di palma ornamentale	650
Vivaio piante ornamentali varie in pien'aria sotto pergolato	1.200
Vivaio piante ornamentali varie in serra o cassoni	1.600
Prato artificiale (erba medica, trifoglio)	55
Prato naturale	24
Rose in coltura specializzata in pien'aria	810
Rose in coltura specializzata sotto serra fredda	1.200
Rose in coltura specializzata sotto serra calda	1.300
Seminativo (cereali)	50
Seminativo (legumi)	86
Seminativo (patate)	100
Stralizia	420
Vigneto in coltura specializzata (uva da vino)	180
Violette	720

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da allevamento per la produzione del latte	20
Bovini ed equini da lavoro	15
Ovini e caprini (allevamento semibrado)	6
Suini	12

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 26 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Viterbo, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Viterbo.

Colture:	Giornate per ettaro
Frumento - cereali minori	16
Mais	22
Barbabietola	50
Leguminose da granella	20
Prati artificiali	20
Erbai	14
Prati naturali	5
Pomodoro	65
Cocomero	40
Carciofo	60
Carota	40
Patate	35
Tabacco leggero (perustitza)	180
Tabacco pesante (altre varietà)	160
Arachide	45
Orto pieno campo	60
Orto industriale	250
Orto in serra	300
Fiori pieno campo	90
Fiori in serra	320
Vigneto a tendone vino	55
Vigneto a tendone tavola	80
Vigneto tradizionale vino	70
Vigneto tradizionale tavola	75
Olivo	50
Frutteto specializzato (compreso agrumeto)	75
Noccioleto	30
Fragole	152
Castagneto da frutto	15
Seminativo arborato con olivo (per il solo arborato)	25
Seminativo arborato con vite (per il solo arborato)	30
Seminativo vignato olivato (per il solo arborato)	60
Seminativo (indicazione generica)	16

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da carne	18
Bovini da latte	22
Ovini	3
Equini	15
Suini	6

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2782)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 marzo 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Severo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970 venne sciolto il consiglio comunale di San Severo e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Leopoldo Carneglia, vice prefetto.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario ha dovuto innanzitutto procedere all'approntamento del bilancio 1971 e, quindi, iniziare il lavoro di riordinamento e definizione di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione pendenti.

Per tali considerazioni si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, con il quale venne sciolto il consiglio comunale di San Severo e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia;

Considerato che il 28 marzo 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni non ancora indette;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Severo, affidata al dott. Leopoldo Carneglia, è prorogata, con effetto 28 marzo 1971, fino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Foggia, addì 13 marzo 1971

Il prefetto: DI CAPRIO

(3014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno in comune di Ravenna

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1971, n. 343, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 520 costituito da una porzione della ex statale n. 67 compresa tra i km. 220 + 880 e 220 + 985, sito in comune di Ravenna.

(2684)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.117.022 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2928)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.426.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2929)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.263.555 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2930)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.524.008 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2931)

Autorizzazione al comune di S. Marco D'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di S. Marco D'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2932)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.320.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2940)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.233.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2941)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.993.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2942)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.350.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2943)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 453.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2944)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 683.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2945)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.292.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2946)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rovereto

Con decreto interministeriale n. 498 del 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno facente parte dell'ex campo di tiro a segno di Vascodella in Rovereto, censito nel C.C. di Lizzana alla P.T. 359 - part. f. 337/2 della superficie complessiva di mq. 20.

(2702)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-CT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Freni Giovanni, con sede in Catania, via Grimaldi n. 60, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-CT » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fin dal 1960.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione devono ritenersi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Catania.

(2699)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giraldo Guido, con sede in Treviso, vicolo S. Gregorio n. 5, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 25-TV », ha dichiarato di aver smarrito due punzoni, contraddistinti dal suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Treviso.

(2700)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lucano Alceo, con sede in Padova, via Savonarola n. 33, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 19-PD » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Padova.

(2701)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato del 13 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1971, registro n. 2, foglio n. 308, il ricorso straordinario prodotto dai signori Gori Pietro e Mainini Elio ed altri avverso il provvedimento con cui il prefetto di Milano, in data 16 maggio 1966 disponeva la chiusura settimanale obbligatoria a turno degli esercizi di ristorazione della città; con esclusione dei buffets all'interno delle stazioni ferroviarie, delle aerostazioni e degli alberghi, dei ristoranti annessi ai locali notturni o a sale da ballo con apertura al pubblico dopo le ore 20, degli esercizi di massa a carattere prevalentemente turistico e dei servizi rapidi a prestazione economica con non meno di 50 dipendenti, è accolto limitatamente al capo dell'esonero dall'obbligo della chiusura settimanale degli esercizi con più di 50 dipendenti.

(2679)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale Bolognini, di Seriate, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.12/3/5368, in data 25 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale Bolognini, di Seriate (Bergamo), è autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(2692)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bologna, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/II.13.7, in data 1° marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bologna è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale medesimo.

(2693)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Merate, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.24.3/5370, in data 25 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale indicato in oggetto è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(2694)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale S. Anna, di Como, ad istituire un corso di specializzazione in sala operatoria.

Con decreto n. 300.10.II.24/1/5290, in data 25 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale indicato in oggetto è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in sala operatoria con sede presso l'ospedale medesimo.

(2695)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Vito Fazzi » di Lecce, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 300.10/II.41/1/5063, in data 1° marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Vito Fazzi » di Lecce, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale medesimo.

(2696)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile S. Maria della Pietà, di Camerino, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.44.3/5371, in data 1° marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile S. Maria della Pietà di Camerino (Macerata), è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(2697)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « B. Luigi Palazzolo » di Milano, ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.49/21/5213, in data 26 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale in oggetto è autorizzata ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive con sede presso l'ospedale medesimo.

(2698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 22 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,39	622,05	622,18	622,10	622 —	622,38	622,20	622,10	622,39	622,15
Dollaro canadese .	618,70	616,25	616,50	616,45	616,20	618,70	616,50	616,45	618,70	618,75
Franco svizzero .	144,84	144,80	144,81	144,815	144,70	144,82	144,82	144,815	144,84	144,80
Corona danese .	83,22	83,16	83,18	83,16	83,10	83,22	83,17	83,16	83,22	83,22
Corona norvegese .	87,20	87,15	87,13	87,14	87,25	87,20	87,14	87,14	87,20	87,20
Corona svedese .	120,57	120,50	120,55	120,56	120,50	120,58	120,55	120,56	120,57	120,57
Fiorino olandese	173,11	173,04	172,99	173,04	173 —	173,10	173,03	173,04	173,11	173,05
Franco belga .	12,53	12,53	12,54	12,532	12,53	12,54	12,53	12,532	12,53	12,54
Franco francese	112,85	112,80	112,86	112,82	112,80	112,85	112,082	112,82	112,85	112,81
Lira sterlina .	1505,65	1504,85	1505,30	1505 —	1504 —	1505,65	1505,15	1505 —	1505,65	1505 —
Marco germanico .	171,43	171,39	171,50	171,325	171,20	171,42	171,35	171,325	171,43	171,32
Scellino austriaco .	24,08	24,05	24,06	24,065	24,10	24,08	24,0650	24,065	24,08	24,075
Escudo portoghese	21,86	21,85	21,85	21,855	21,90	21,86	21,85	21,855	21,86	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,945	8,94	8,95	8,94	8,9425	8,94	8,94	8,96

Media dei titoli del 22 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
» 5 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste) .	95,65
» 5 % (Beni esteri)	91,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,30
» 5,50 % » » 1968-83	92,10
» 5,50 % » » 1969-84	91,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	622,15
Dollaro canadese .	616,475
Franco svizzero	144,817
Corona danese .	83,165
Corona norvegese .	87,14
Corona svedese	120,555
Fiorino olandese	173,035
Franco belga .	12,531
Franco francese	112,82
Lira sterlina .	1505,075
Marco germanico .	171,337
Scellino austriaco .	24,065
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola .	8,941

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 febbraio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Edilceleste », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 6 aprile 1965, rep. 15962;

2) edil. « La Provinciale », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 25 maggio 1962, rep. 83251;

3) edil. « Rosa Thea », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 27 maggio 1966, rep. 32723;

4) edil. « Iris », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 22 giugno 1966, rep. 54437;

5) di consumo fra lavoratori edili, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 30 maggio 1947;

6) edil. « Miramonti - già - Casa Serena », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 12 marzo 1955, rep. 8640;

7) edil. « Bruzia », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 30 marzo 1965, rep. 44962;

8) edil. « Gemini d'Aspromonte », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 2 novembre 1966, rep. 21156;

9) edil. « Arca Nostra già Casa Mia », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 27 novembre 1954, rep. 2333;

10) edil. « Victoria Jonia », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 20 marzo 1964, rep. 26891;

11) « La proletaria », con sede in Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 17 febbraio 1947, rep. 4158;

12) tra contadini, con sede in Brancaleone (Reggio Calabria), costituita per rogito De Tommasi in data 11 aprile 1945;

13) « Progresso », con sede in Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 24 gennaio 1947, rep. 4090;

14) edil. « Pace e Lavoro », con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 2 maggio 1947, rep. 8181;

15) edil. « Primo Maggio », con sede in Delianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 24 maggio 1962, rep. 4850;

16) « Fides », con sede in Ferruzzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 20 febbraio 1947, rep. 4161;

17) di consumo fra proletari già proletari di Giffone, con sede in Giffone (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 9 febbraio 1947, rep. 3344;

18) agricola « Rinascita di Giffone e Galatro », con sede in Giffone (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 24 maggio 1964, rep. 72635;

19) edil. « Pro Domo sua », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Porchi in data 2 marzo 1956, rep. 3160;

20) « Rinascimento », con sede in Grotteria (Reggio Calabria), costituita per rogito Agostino in data 6 agosto 1946, rep. 6943;

21) edil. « Urania », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 11 luglio 1956, rep. 6593;

22) edil. « Igea », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 17 maggio 1956, rep. 6490;

23) edil. « Nosside », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 25 aprile 1956, rep. 6422;

24) « La Freccia », con sede in Monasterace (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 22 maggio 1950, rep. 12144;

25) edil. « Marinella », con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 9 novembre 1965, repertorio 1898;

26) edil. « Domus Calabra », con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 7 maggio 1964, rep. 226;

27) edil. « La Pace », con sede in Polistena (Reggio Calabria), costituita per rogito Divisa in data 5 febbraio 1964, rep. 7575/4458;

28) edil. « Angelo Formis », con sede in Polistena (Reggio Calabria), costituita per rogito Divisa in data 15 aprile 1962, rep. 5435/3205;

29) « La Roccellese », con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pipino in data 10 gennaio 1946;

30) edil. « S. Vittorio », con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 18 febbraio 1957, rep. 7025;

31) edil. « Angelo Formis », con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 6 febbraio 1962, rep. 55308;

32) edil. « Rinascita », con sede in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 26 febbraio 1965, rep. 28523;

33) edil. « San Francesco », con sede in Amato di Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 31 ottobre 1962, rep. 40483;

34) edil. « Terzo gruppo Federazione italiana postelegrafonici - F.I.P. », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 17 aprile 1964, rep. 33319;

35) edil. « La Famiglia », con sede in Cetraro (Cosenza), costituita per rogito Seri Molini in data 25 ottobre 1956, repertorio 64723/6409;

36) agricola « ACLI - Giuseppe Toniolo », con sede in Longobardi (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 19 luglio 1961, rep. 27954;

37) di produzione e lavoro « Rinascita Edilizia », con sede in Lungro (Cosenza), costituita per rogito Martino in data 12 marzo 1961, rep. 3050;

38) di produzione e lavoro « Edili Jonici », con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 19 giugno 1964, rep. 10624.

(2771)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 7 gennaio 1971 al 20 gennaio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 15/71, n. 75/71, n. 99/71 e n. 106/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)			
		dal 7-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 18-1-71	19-1-71	20-1-71
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
	B. non denaturati:				
	I. zuccheri bianchi	10,50	10,50	9,50	8,50
	II. zuccheri greggi:				
	- zuccheri canditi (1)	10,44 (2)	9,66 (2)	9,66 (2)	9,08 (2)
	- altri	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;

— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);

— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(2647)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/4-1-1971	5-1-1971	6-1-1971	7/8-1-1971	9/11-1-1971	12/13-1-1971	14/15-1-1971	16/18-1-1971	19-1-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)	33.987,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	23.362,50	23.362,50	23.362,50	22.737,50	22.737,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50
10.03	01,04	Orzo	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)	15.431,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	11.312,50 (*b*)	11.312,50 (*b*)	11.312,50 (*b*)	11.312,50 (*b*)	11.781,25 (*b*)	11.781,25 (*b*)	12.250,00 (*b*)	12.718,75 (*b*)	13.187,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	14.712,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.150,00 (*b*)	14.712,50 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	8.925,00 (*b*)	7.206,25 (*b*)	7.206,25 (*b*)	7.206,25 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	956,25 (*b*)	1.581,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	17.893,75 (*b*)	17.893,75 (*b*)	17.893,75 (*b*)	17.893,75 (*b*)	17.893,75 (*b*)	17.893,75 (*b*)	17.893,75 (*b*)	17.300,00 (*b*)	17.300,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.375,00	32.375,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
11.01-B	05	Farine di segala	39.218,75	39.218,75	39.218,75	38.343,75	38.781,25	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	58.737,50	58.737,50	58.737,50	58.737,50	58.737,50	58.737,50	58.737,50	58.737,50	58:737,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	34.637,50	34.637,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	20-1-1971	21-1-1971	22-1-1971	23/25-1-1971	26-1-1971	27-1-1971	28/29-1-1971	30/31-1-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50	31.487,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	33.987,50 (a)	33.987,50 (a)	33.987,50 (a)	33.987,50 (a)	33.987,50 (a)	33.987,50 (a)	34.612,50 (a)	34.612,50 (a)
10.02	01,04	Segala	23.362,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50	23.362,50
10.03	01,04	Orzo	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	14.431,25 (b)	14.431,25 (b)	14.431,25 (b)	14.431,25 (b)
10.04	01,04	Avena	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)	13.187,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	14.712,50 (b)	15.181,25 (b)	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	15.243,75 (b)	15.243,75 (b)	15.743,75 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	14.712,50 (b)	15.181,25 (b)	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	14.806,25 (b)	15.243,75 (b)	15.243,75 (b)	15.743,75 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)	2.050,00 (b)
10.07-C	11	Sorgo	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)	17.300,00 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
11.01-B	05	Farine di segala	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75
		Semole e semolini								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	58.737,50	58.737,50	58.737,50	59.218,75	59.218,75	59.218,75	59.706,25	59.706,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50	35.037,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(2680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di membri aggiunti, esperti di lingua francese, inglese e tedesca in seno alla commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con cui è stato approvato il regolamento al testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1956, n. 1356, con cui è stato approvato il regolamento degli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100, foglio n. 167, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, le cui prove scritte avranno luogo nelle sedi di Bologna e Napoli;

Veduto il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuta la necessità di nominare i membri aggiunti esperti delle lingue francese, inglese e tedesca per la prova scritta obbligatoria di lingua prevista dal predetto bando;

Ritenuta la necessità di nominare un comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte nella sede di Bologna, dato che la commissione avrà sede, per le prove scritte, a Napoli;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti professori sono chiamati a far parte della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 settembre 1969, in qualità di membri aggiunti esperti, rispettivamente, per la lingua francese, inglese e tedesca:

Darco prof.ssa Maria Carmela, ordinario di lingua francese nel liceo classico «Giulio Cesare» di Roma;

Tentori Montalto prof.ssa Diana nata Moscatelli, ordinario di lingua inglese nella scuola media «Saffi» di Roma;

Bianchi Schanzer prof.ssa Andrea, ordinario di lingua tedesca nel liceo classico «Giulio Cesare» di Roma.

Art. 2.

Il comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte, nella sede di Bologna, del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 settembre 1969, è costituito come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, componente della commissione giudicatrice del concorso.

Componenti:

Fornieri dott.ssa Antonietta nata Cepollini, direttrice di biblioteca di 2ª classe nella biblioteca universitaria di Bologna;

Pisauri dott. Nazareno, bibliotecario di 3ª classe nella soprintendenza bibliografica di Bologna.

Segretario:

Liberati Francesco, primo ragioniere nel ruolo del personale di concetto, ragionieri delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 3.

I compensi relativi ai componenti il comitato di vigilanza graveranno sull'impegno di L. 3.000.000 di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1970 relativo al concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1971
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 370.

(2838)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova.

Il supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1971 del Ministero del commercio con l'estero, pubblica il decreto ministeriale 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1971, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 93, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del suindicato concorso ad applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero limitatamente a trenta posti destinati agli esterni.

(2779)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 679 del 15 febbraio 1971, con il quale il candidato dott. Galgani Galileo, in seguito a precedente rinuncia, è stato dichiarato vincitore del concorso con decreto n. 2353 del 22 luglio 1969 per il posto di medico condotto di Terricciola vacante al 30 novembre 1967 in provincia di Pisa;

Constatato che il detto candidato, dichiarato vincitore della condotta predetta ha rinunciato tacitamente all'accettazione della propria sede;

Considerato che è necessario provvedere — per effetto della menzionata rinuncia — alla nomina del dott. Convalle Enrico, candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui alla premessa, il dott. Convalle Enrico è dichiarato vincitore della condotta medica di Terricciola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 10 marzo 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(2896)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3235 del 1° dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato, con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Asti, dall'ordine professionale dei medici di Asti e dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1968, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Galeone prof. Angelo, primario medico dell'ospedale civile di Asti;

Bruzzone prof. P. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Asti;

Perretta dott. Ettore, direttore di sezione presso la prefettura di Asti;

Ferro dott. Carlo, medico condotto del comune di Costigliole.

Segretario:

Romanelli dott. Francesco, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Asti successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Asti, addì 10 marzo 1971

(2862) *Il medico provinciale*: RAGUSA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1408 del 9 dicembre 1968, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di:

Castel Madama (in consorzio con i comuni di Ciciliano, Sambuci e Saracinesco);

Gerano (in consorzio con i comuni di Canterano, Cerreto Laziale e Rocca Canterano);

Marano Equo (in consorzio con i comuni di Agosta, Anticoli Corrado e Cervara di Roma);

Poli (in consorzio con i comuni di Casape, Gallicano nel Lazio e S. Gregorio da Sassola);

Subiaco (in consorzio con i comuni di Affile, Arcinazzo Romano e Jenne),

al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2971 del 27 maggio 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Bianchi Serafino . . . . punti 72,860
2. Santetti Pietro . . . . » 60,586
3. Sturabotti Pietro . . . . » 60,110
4. Peretti Prospero . . . . » 59,780
5. Valente Enrico . . . . » 59 —
6. Ceci Arcangelo . . . . » 58,910
7. Pisani Franco . . . . » 57,630
8. Del Zingaro Giovanni . . . . » 56,882
9. Pepponi Enzo . . . . » 52,500
10. Conte Angelo Giorgio . . . . . . » 51,822
11. Isabella Mariano . . . . » 48,897
12. Attili Attilio . . . . » 48,782
13. Gattari Corrado . . . . » 47,916
14. Pauri Alberto . . . . » 46 —
15. Taddei Venanzo . . . . » 45,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1290/36 dell'11 marzo 1971, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto nei comuni di:

Castel Madama (in consorzio con i comuni di Ciciliano, Sambuci e Saracinesco);

Gerano (in consorzio con i comuni di Canterano, Cerreto Laziale e Rocca Canterano);

Marano Equo (in consorzio con i comuni di Agosta, Anticoli Corrado e Cervara di Roma);

Poli (in consorzio con i comuni di Casape, Gallicano nel Lazio e S. Gregorio da Sassola);

Subiaco (in corsorzio con i comuni di Affile, Arcinazzo Romano e Jenne),

al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Bianchi Serafino: Subiaco (in corsorzio con i comuni di Affile, Arcinazzo Romano e Jenne);

2) Santetti Pietro: Castel Madama (in corsorzio con i comuni di Ciciliano, Sambuci, Saracinesco);

3) Sturabotti Pietro: Gerano (in consorzio con i comuni di Canterano, Cerreto Laziale, Rocca Canterano);

4) Peretti Prospero: Poli (in consorzio con i comuni di Casape, Gallicano nel Lazio, S. Gregorio da Sassola);

5) Valente Enrico: Marano Equo (in consorzio con i comuni di Agosta, Anticoli Corrado, Cervara di Roma).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 11 marzo 1971

(2860) *Il veterinario provinciale*: MANCINI

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1970, n. **16.**
Tutela del paesaggio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 (*Suppl. ord.*) *dell'11 agosto* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della tutela del paesaggio

Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dello aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.

A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui all'art. 10:

a) i monumenti naturali, consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi;

b) le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà;

c) gli elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante;

d) i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolare interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione;

e) i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate.

Se gli strumenti urbanistici prevedono nelle zone soggette a tutela specifica ai sensi del comma precedente nuovi insediamenti, il disegno degli edifici deve rispettare le esigenze estetiche riferite agli edifici stessi, e, pur evitando una facile imitazione di forme tradizionali e pittoresche, deve essere in armonia con l'ambiente naturale che si intende salvaguardare, avendo fondamentale riguardo agli aspetti estetici e dimensionali dei nuovi edifici da realizzare.

Art. 2.
Compiti della sezione tutela paesaggio

La sezione tutela paesaggio del comitato urbanistico provinciale, istituita con legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, in aggiunta alle funzioni specifiche contemplate dalla presente legge, compie studi e formula proposte per la migliore tutela del paesaggio; segnala le iniziative di enti pubblici o privati, nonchè gli eventi naturali che abbiano arrecato o possono arrecare pregiudizio al paesaggio.

La sezione tutela paesaggio può disporre che studi particolari, indagini e sopralluoghi siano effettuati da singoli membri, anche diversi dai dirigenti degli uffici per la tutela del paesaggio ed urbanistica, o da comitati ristretti designati nel suo seno.

La sezione tutela paesaggio del Comitato urbanistico è integrata da un rappresentante dell'associazione « Italia Nostra », sezione di Bolzano.

Art. 3.
Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica

La sezione tutela del paesaggio del comitato urbanistico provinciale individua i beni o complessi di beni, di cui alle lettere *a*) ad *e*) dell'art. 1, che devono essere assoggettati a tutela specifica ai sensi della presente legge.

La sezione delibera su propria iniziativa o su proposta. La proposta di vincolo può essere promossa da chiunque sulla base di una adeguata documentazione. La sezione, ove non giudichi la proposta manifestamente infondata, è tenuta a provvedere su di essa mediante idonea istruttoria, sentito il comune interessato.

La delibera della sezione viene pubblicata all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare ed altra copia con la planimetria viene depositata per due mesi presso i competenti uffici comunali, ove chiunque abbia facoltà di prenderne visione. Le caratteristiche della planimetria verranno determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può ricorrere alla giunta provinciale, la quale decide definitivamente sentito sul ricorso il parere di uno o più esperti scelti dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

Art. 4.
Decreto di vincolo paesistico e notificazione

Il vincolo paesistico viene dichiarato con decreto del Presidente della giunta provinciale da pubblicarsi con planimetria nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Per i beni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1, il decreto del Presidente della giunta provinciale deve essere anche notificato in via amministrativa al proprietario, al quale è fatto obbligo di informare il possessore o detentore del bene vincolato. Il decreto di vincolo ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro identificazione, il Presidente della giunta provinciale ha facoltà di procedere per mezzo di pubblica affissione per la durata di trenta giorni all'albo del comune, nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare.

Art. 5.
Prescrizioni nel decreto di vincolo

Il vincolo assoggetta i beni ai poteri dell'autorità secondo le norme della presente legge e comporta per i proprietari, possessori o detentori l'obbligo fondamentale di conservare i beni come tali ed in riferimento all'ambiente, in modo da non alterare i caratteri per i quali sono stati sottoposti a tutela.

Il decreto di cui all'articolo precedente deve contenere prescrizioni per adeguare il vincolo alle esigenze specifiche di tutela inerenti a ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 1. Le prescrizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità dell'uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti a tutela. In particolare, per assicurare il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e spirituale del paesaggio, le prescrizioni possono avere per oggetto la prevenzione o la eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e del disturbo mediante rumori, anche in prossimità od in vista del bene o del complesso di beni tutelato, nonchè la circolazione con veicoli.

Nelle zone corografiche di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria, nonchè la produzione di rumori devono essere contenuti nella misura minima che, in relazione a ciascun tipo di attività ammessa, sia resa possibile dalle più progredite soluzioni tecniche.

Art. 6.
Individuazione mediante i piani urbanistici

L'individuazione dei beni di cui alle lettere *a*) ed *e*) dello art. 1 nel piano di coordinamento territoriale, nei piani regolatori comunali e nei programmi di fabbricazione ha valore programmatico per i beni non già regolarmente sottoposti a tutela.

Il decreto di vincolo paesaggistico è vincolante per i piani urbanistici successivi.

Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio secondo i principi generali di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14. Qualsiasi provvedimento

emanato dalla autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle licenze edilizie deve essere espressamente richiamato l'esame paesaggistico effettuato ed inserite le susseguenti determinazioni.

Art. 7.

Effetti dei vincoli paesistici

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di un immobile individuato dalla sezione tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 3, indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, a partire dalla pubblicazione della deliberazione della sezione tutela paesaggio, non possono distruggerlo, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al sindaco del comune, nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti, nonchè astenersi dal mettervi mano sin tanto che non abbiano ottenuto l'autorizzazione.

Art. 8.

Autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 6 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio rifiuto.

Entro i sessanta giorni di cui al comma precedente, il sindaco può trasmettere di propria iniziativa o deve trasmettere su richiesta dell'esperto di cui all'art. 29, punto 3), legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e successive modifiche, la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, all'Assessore provinciale competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica all'assessore provinciale competente. In questo caso il termine di cui al primo comma è prorogato di un mese.

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda l'Assessore provinciale competente deve notificare al comune il parere della sezione tutela del paesaggio, espresso senza la partecipazione del capo ufficio tutela paesaggio. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richiedente entro cinque giorni il corrispondente provvedimento.

Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale, è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale.

L'ordine del giorno, contenente l'elencazione delle domande da esaminare e la indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione, deve essere inviato otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assessore provinciale competente ed all'esperto, rappresentante provinciale.

L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 9.

Ricorso al collegio tutela del paesaggio

Contro il provvedimento di diniego od il rilascio di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio è così composto:

1) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia quale presidente: a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa un nominativo di madrelingua italiana ed uno di madrelingua tedesca;

2) dal capo dell'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio;

3) da un funzionario dell'ufficio provinciale per l'urbanistica;

4) da un esperto in materia di tutela del paesaggio scelto dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6;

5) da un rappresentante scelto da una terna proposta dalla camera di commercio, industria ed agricoltura;

6) da un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dalla giunta provinciale da terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nella provincia.

La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro, salvo il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti, decide quello del presidente.

Alle sedute del collegio possono partecipare di volta in volta i sindaci dei comuni interessati o loro delegati; devono però allontanarsi prima della votazione. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario della provincia con qualifica non inferiore a quella di consigliere o corrispondente.

Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione. La comunicazione della decisione al ricorrente è fatta dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Tutela paesistica di beni che non siano già vincolati

Anche prima ed indipendentemente dalla deliberazione della sezione tutela paesaggio i sindaci hanno facoltà:

a) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esterno dei beni o complessi di beni, appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*) ed *e*) dell'art. 1;

b) di sospendere ogni determinazione sul rilascio della licenza edilizia, che sia richiesta per l'esecuzione di lavori di cui alla lettera *a*);

c) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui alla lettera *a*), la sospensione di lavori iniziati;

d) di adottare, nei casi di pregiudizio imminente ed irreparabile, i provvedimenti contingibili ed urgenti che secondo le circostanze siano più idonei per assicurare la tutela del paesaggio.

I poteri di cui alle lettere *a*), *b*), limitatamente al lato paesaggistico dell'autorizzazione, e *c*) del presente articolo, possono essere esercitati anche indipendentemente dal sindaco, dall'assessore provinciale competente; i provvedimenti di cui alla lettera *d*) del presente articolo sono adottati dal Presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente. In caso di intervento dell'assessore provinciale o del Presidente della giunta provinciale ai sensi del precedente comma, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell'art. 8 dall'autorità provinciale. I poteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere esercitati anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

I provvedimenti del sindaco o dell'assessore provinciale, adottati ai sensi dei commi precedenti per zone non tutelate, si intendono revocati se entro il termine di due mesi non sia stato comunicato all'interessato che la competente sezione tutela paesaggio ha espresso parere favorevole all'imposizione del vincolo che giustifica l'inibizione ad intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Avverso i provvedimenti stessi, qualora sia notificato all'interessato che è intervenuta la deliberazione conforme della competente sezione tutela paesaggio, è ammesso ricorso alla giunta provinciale ai sensi dell'art. 3. Intervenuta la decisione definitiva della giunta provinciale, il presidente provvede all'imposizione del vincolo paesaggistico con proprio decreto da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 11.

Tutela generica del paesaggio

E' soggetto ad autorizzazione ai sensi della presente legge l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza od al carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine, l'alterazione dei margini del bosco e manomissione del manto vegetale, in quanto non esplicitamente autorizzato ai sensi del precedente art. 8. Il sindaco o l'assessore competente possono prescrivere modalità per salvaguardare i suddetti elementi paesaggistici, anche mediante ripristino, chiedendo il versamento di una cauzione ai sensi del terzo comma del successivo art. 12.

Le opere infrastrutturali che incidono sul paesaggio devono essere studiate a mezzo di piani esecutivi, nei quali vengono precisati i lavori di rimodellamento paesaggistico e del verde da attuarsi congiuntamente alle opere stesse.

Macerie, immondizie o rifiuti non possono essere depositati al di fuori dei luoghi a ciò espressamente assegnati dall'autorità competente d'intesa con l'assessore provinciale competente.

Il sindaco, indipendentemente dall'applicazione di ogni sanzione, può disporre l'immediata sospensione delle attività che costituiscono infrazione alle norme suddette. Il provvedimento di sospensione, oltre che dal sindaco, può essere adottato dallo assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento del sindaco o dell'assessore provinciale competente è ammesso ricorso al collegio per la tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9.

Art. 12.
Lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame

La costruzione di strade, ferrovie, l'apertura di miniere, cave e torbiere, la realizzazione di grandi derivazioni di acqua, di aeroporti, di impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 Volt, di impianti funicolari, aerei in servizio pubblico, nonchè di opere idrauliche di seconda e terza categoria, che siano progettate nell'ambito o in vista ovvero in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico o su immobili tutelati, devono essere autorizzate dal Presidente della giunta provinciale su proposta dello assessore competente, sentito il parere della sezione tutela del paesaggio.

I progetti per le opere di cui al primo comma vengono presentati al comune interessato e trasmessi con il parere della commissione edilizia comunale, all'assessore competente entro sessanta giorni dopo la ricezione da parte del comune della relativa domanda. Le determinazioni del Presidente della giunta provinciale devono essere comunicate ai richiedenti entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda tramite il comune.

L'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni, tra le quali anche il previo versamento di una cauzione, in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. La cauzione deve essere svincolata entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato al Presidente della giunta provinciale che il lavoro autorizzato è stato completato, previo accertamento della conformità dello stesso alla autorizzazione; in caso di trasgressione, la cauzione viene incamerata e devoluta ad uno speciale fondo provinciale da utilizzarsi per la tutela del paesaggio.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della giunta provinciale è dato ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide entro due mesi, su parere di uno o più esperti scelti dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui all'art. 822, primo comma, codice civile.

Art. 13.
Pubblicità e segnaletica

Al di fuori dei centri abitati non è ammessa la posa in opera di mezzi pubblicitari o di impianti segnaletici non attinenti alla segnaletica stradale, se non previa autorizzazione del Presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente. Lo stesso vale per il materiale pubblicitario nell'ambito dei centri abitati, qualora si manifesti pregiudizievole al paesaggio libero. L'autorizzazione è data qualora la posa in opera non rechi pregiudizio all'aspetto ed al sereno libero godimento del paesaggio.

Il Presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, sentita la sezione tutela del paesaggio, ordina la rimozione, a cura e spese dei contravventori, dei mezzi pubblicitari ed impianti segnaletici non preventivamente autorizzati. In caso di inadempienza, si provvede alla esecuzione d'ufficio ai termini ed agli effetti di cui all'art. 20 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 14.
Rimozione di manufatti

Il proprietario o l'imprenditore, su richiesta del sindaco o dell'assessore provinciale competente, deve rimuovere residui di costruzioni o di impianti non più utilizzati, secondo la loro destinazione. Ugualmente sono tenuti a sistemare il cono di deiezione, di miniere e cave e di sistemare le torbiere abbandonate in modo tale da ricomporre anche attraverso un organico progetto di sistemazione del verde il quadro ambientale precedentemente alterato.

Contro il provvedimento del sindaco o dell'assessore provinciale competente è ammesso ricorso al collegio per la tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9.

Art. 15.
Efficacia dei vincoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Le norme e le misure di tutela del paesaggio esercitano la loro efficacia verso chiunque ad esclusione delle opere per la difesa militare. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservarle per qualunque utilizzazione di beni anche se per scopi di interesse pubblico, ivi comprese le opere di pertinenza delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Per le grandi opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, l'assessore provinciale competente è tenuto ad esaminare, con il concorso delle amministrazioni richiedenti, soluzioni che contemperino gli interessi del paesaggio con quelli rappresentati dalle amministrazioni stesse.

Raggiunto l'accordo, il Presidente della giunta provinciale, sentita la sezione tutela paesaggio, autorizza con proprio decreto, modificando, se occorre, il precedente vincolo.

Art. 16.
Accesso ai luoghi

Al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla presente legge e di vigilare l'osservanza, il Presidente della giunta provinciale ha sempre facoltà di autorizzare funzionari ed agenti della Provincia, i membri della sezione tutela paesaggio e gli incaricati comunali ad accedere ai luoghi di interesse paesaggistico, anche se non assoggettati a vincoli specifici, salvo l'obbligo del preavviso ai sensi dell'art. 4, legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, se si tratta di proprietà private.

Alle persone autorizzate è consentito altresì disporre le riproduzioni ed i rilievi necessari concernenti le caratteristiche di tali luoghi.

L'autorità comunale o provinciale per la tutela del paesaggio favorisce l'accesso ed il godimento da parte del pubblico dei beni tutelati dalla presente legge.

Art. 17.
Assistenza della polizia dello Stato

Ai sensi dell'art. 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonchè gli organi di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, e gli organi di polizia locale sono tenuti a cooperare all'attuazione della presente legge ed a reprimere ogni infrazione facendo uso dei poteri ad essi spettanti. Di ogni infrazione accertata essi daranno immediata comunicazione al sindaco del comune interessato ed all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

Art. 18.
Assistenza

Per i vincoli imposti a norma della presente legge non è dovuto alcun indennizzo.

L'amministrazione provinciale facilita l'educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l'attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. L'amministrazione provinciale può facilitare lo studio, la conservazione e valorizzazione delle categorie di beni di cui alle lettere dell'art. 1, sentita la sezione tutela paesaggio, mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori, o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra.

L'amministrazione può concedere, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma precedente, contributi annui. Per l'attuazione di tali compiti, nonchè per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

Art. 19.

Rimborso per lavori sospesi

Per lavori su beni non vincolati a carico dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse intimata la preventiva diffida ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), è data azione nei confronti della provincia per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione, sempre che si tratti di lavori eseguiti con l'osservanza di tutte le norme vigenti.

Le opere già eseguite sono demolite a spesa della provincia.

Art. 20

Copertura spese

I mezzi necessari per l'attuazione della presente legge, quelli inerenti all'assistenza ai sensi dell'art. 18 e al rimborso per lavori sospesi di cui all'art. 19, vengono fronteggiati con lo stanziamento del cap. 440 del bilancio della provincia.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

Senza pregiudizio di qualsiasi altra sanzione disposta dalle norme in vigore, chi non ottempera alle prescrizioni della presente legge, è tenuto al ripristino a proprie spese dello stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al paesaggio.

Il Presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, determina la sanzione che deve essere applicata. Il restauro e risarcimento in denaro di cui al primo comma sono determinati in base a perizia dell'ufficio provinciale tutela paesaggio, assistito da un tecnico designato dalla sezione tutela del paesaggio. Contro la decisione del Presidente della giunta provinciale è ammesso ricorso alla giunta stessa entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La giunta provinciale decide, udita la sezione tutela del paesaggio.

Se il trasgressore non ottempera alla sanzione entro il termine prefissato, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo od anche prima, in caso di urgenza, può essere provveduto d'ufficio. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della giunta provinciale; essa, nonchè l'importo del risarcimento in denaro, sono riscossi secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 22.

Elenco dei vincoli paesistici

Presso l'autorità provinciale per la tutela del paesaggio e presso gli uffici comprensoriali viene tenuto un elenco degli oggetti tutelati ai sensi della presente legge secondo la classifica dell'art. 1 con relativi provvedimenti di applicazione del vincolo.

Chiunque può prendere visione e redigere copia dell'elenco o di parti di esso.

L'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio provvede alla indicazione esteriore (insegne, marcature e simili) dei singoli beni o complessi di beni tutelati. L'apposizione dei distintivi è gratuita ed il deterioramento o la rimozione dei medesimi sono vietati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Efficacia dei vincoli preesistenti

Tutti i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente rimangono in vigore.

Art. 24.

Assistenza in giudizio

A norma dell'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, l'avvocatura dello Stato può assumere, su richiesta, la rappresentanza e difesa dei comuni nelle controversie relative a funzioni ad essi delegate.

In caso di controversie sorgenti in connessione con la presente legge, il comune si mette in contatto con la competente autorità provinciale allo scopo di coordinare le eventuali azioni.

Art. 25.

Esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni in materia di tutela del paesaggio, di cui agli articoli 8, 10, 11 e 14 della presente legge, sono esercitate dai Sindaci dei singoli comuni per delega della provincia.

Nell'esercizio delle funzioni delegate i sindaci devono attenersi alle direttive generali che potranno essere impartite dalla giunta provinciale, sentita la sezione tutela del paesaggio. Le direttive diventano obbligatorie il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Gli organi provinciali competenti possono sempre sostituirsi al sindaco nell'esercizio della funzione delegata in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive di cui al comma precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2794)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.